

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 875)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre 1969
(V. Stampato n. 1842)*

presentato dal Ministro dell'Interno

(RESTIVO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 ottobre 1969*

Norme per il rinvio delle elezioni comunali e provinciali del 1969

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le elezioni dei consigli comunali e provinciali previste per il 1969 avranno luogo nella primavera del 1970. Contemporaneamente si terranno le prime elezioni regionali in conformità a quanto stabilito dall'articolo 22 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi consigli tutti gli organi di amministrazione di aziende municipalizzate o di altri enti che, per legge o per statuto, vengono nominati dai consigli comunali e provinciali. I consigli comunali e provinciali esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.